

**SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE
PER L'AVVIO E LO SVILUPPO
DEL CENTRO DI INNOVAZIONE AGRO ZOOTECNICO – ALIMENTARE**

TRA

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (di seguito indicata anche come “**Ateneo**” o “**Università Cattolica**”), con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano, codice fiscale n. 02133120150, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante, Prof. Franco Anelli;

COMUNE DI CREMONA (di seguito indicato anche come “**Comune**”), con sede legale in piazza del Comune, 8 – Cremona, codice fiscale 00297960197 - in qualità di Capofila dell'Accordo di partenariato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 12 gennaio 2022 per lo sviluppo del Centro di Innovazione Agro zootecnico – alimentare e sottoscritto in data 16 febbraio 2022 tra la Provincia di Cremona, il Comune di Cremona, la CCIAA di Cremona, CremonaFiere SpA, l'Università Cattolica del Sacro Cuore e il Politecnico di Milano, rappresentato dal Sindaco, Prof. Gianluca Galimberti;

REI REINDUSTRIA INNOVAZIONE S.cons.r.l. (di seguito indicata anche come “**REI**”), con sede legale in Cremona, via Lanaioli n. 1, in forza del protocollo d'intesa sottoscritto in data 27 giugno 2022 con il Comune di Cremona su indicazione del Comitato di indirizzo del Centro del 23 maggio 2022, nonché secondo le previsioni di cui al progetto per lo sviluppo di un centro competenze per lo sviluppo sostenibile della filiera agro-alimentare lombarda, rappresentata dal legale rappresentante, Avv. Cristiano Duva;

PREMESSO CHE

1. il Comune di Cremona, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 12 gennaio 2022, ha sottoscritto il 16 febbraio 2022 con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, la Provincia e la Camera di Commercio di Cremona, il Politecnico di Milano e Cremona Fiere l'Accordo di partenariato per lo sviluppo del Centro di Innovazione Agro zootecnico – alimentare (di seguito per brevità “**Accordo**”) quale modello di aggregazione per lo sviluppo sostenibile della filiera agro - alimentare lombarda per aumentare la capacità di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico in ambito nazionale e in ambito della cooperazione internazionale;
2. il Comune di Cremona, su indicazione del Comitato di indirizzo del Centro in data 23 maggio 2022 (comitato costituito con delibera di Giunta comunale n. 103 del 18 maggio 2022), in data 27 giugno 2022 ha sottoscritto con la società REI - Reindustria Innovazione - società consortile a responsabilità limitata la cui azione si focalizza su alcune Aree di intervento fra le quali il sostegno all'Innovazione e alla ricerca - un protocollo d'intesa (di seguito per brevità “**Protocollo**”) con scadenza 31.12.2024, sulla base del quale i partner del Centro e REI si impegnano a proporre progettualità condivise per favorire lo sviluppo sostenibile del territorio, riprendendo le principali aree di collaborazione richiamate nell'Accordo sottoscritto il 16 febbraio 2022;
3. successivamente alla suddetta sottoscrizione e nell'ambito delle previsioni del citato Protocollo, in data 12 luglio 2022 REI ha presentato alla Fondazione LGH - gruppo a2a la candidatura della proposta progettuale per l'avvio del Centro di Innovazione Agro zootecnico – alimentare;

4. con nota del 29 luglio 2022 – prot. n. 4, Fondazione LGH ha comunicato a REI l’esito positivo della suddetta candidatura;
5. la proposta progettuale di che trattasi - condivisa tra le parti per lo sviluppo del Centro predetto (di seguito per brevità “Centro”) già nel Comitato del 23 maggio 2022 - prevede che:
 - le attività del Centro siano ospitate presso il Campus di Cremona, ex Monastero Santa Monica, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza-Cremona, la quale dispone delle strutture necessarie allo scopo;
 - la struttura tecnica del Centro sia sviluppata e supportata da REI;
 - REI garantisca lo sviluppo e il supporto della struttura tecnica del Centro, curandone l’avvio per il tramite di figure manager al suo interno o potenziali collaborazioni esterne;
6. l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha assunto l’impegno di supportare le attività relative all’avvio e allo sviluppo del Centro mettendo a disposizione dei partner di progetto, un ufficio attrezzato e corredato presso la propria sede di Cremona in via Bissolati, nell’edificio denominato ex Monastero Santa Monica.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STABILISCONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. In attuazione dell’Accordo di partenariato e del Progetto per lo sviluppo del Centro di Innovazione agro zootecnico-alimentare nonché del Protocollo di intesa citati in premessa, per l’avvio e lo sviluppo delle attività del Centro, REI Reindustria Innovazione si avvarrà dell’utilizzo temporaneo a titolo gratuito dei locali n. 93 e 95, con annessi servizi come da planimetria allegata (allegato 1) (complessivamente anche “l’ufficio”), ad uso ufficio all’interno della sede di Cremona del campus Universitario Santa Monica, via Bissolati n. 74.
2. L’ufficio, arredato e attrezzato con monitor che consente video conferenza e connessione internet, sarà messo a disposizione di REI, a titolo non esclusivo, con cadenza settimanale, durante il calendario e l’orario di normale apertura della struttura universitaria.
3. L’Università Cattolica si riserva il diritto di sostituire uno o entrambi i locali per ragioni organizzative, sia temporaneamente che definitivamente, mettendo a disposizione dei locali alternativi aventi caratteristiche analoghe presso la medesima sede, in modo che sia garantito l’ordinato svolgimento delle attività del Centro.
4. Le parti del presente accordo, ciascuna per il rispettivo ambito di competenza secondo le risultanze in atti, prendono atto che lo spazio è concesso esclusivamente per lo svolgimento dell’iniziativa sopra indicata e che ne è vietata la cessione a terzi. È conseguentemente fatto divieto a REI di servirsi dell’immobile per un uso diverso da quello sopra indicato nonché di concedere a terzi il godimento del bene, a pena di risoluzione.

Art. 2 - Utilizzo a titolo gratuito

1. L’utilizzo dei locali ad uso ufficio e dei servizi connessi viene concesso a titolo gratuito.

2. L'Università Cattolica si fa carico della gestione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature di proprietà dell'Ateneo ivi inclusi i servizi connessi quali la pulizia generale e la portineria.
3. Le parti del presente accordo prendono atto che durante il periodo in cui i locali non saranno utilizzati per le finalità del Centro di cui in premessa, questi saranno dedicati alle normali attività istituzionali dell'Università.

Art. 3 - Responsabilità e assicurazione

1. L'Università dichiara che i locali e le attrezzature ivi contenute sono idonei all'uso convenuto e rispondono a tutte le disposizioni di legge applicabili, con particolare riguardo alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza.
2. L'Ateneo è espressamente esonerato da ogni responsabilità per danni causati da eventuali guasti degli impianti esistenti nell'ufficio concesso in uso e non sarà responsabile in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
3. L'Università dichiara inoltre di avere in essere idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia per responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone o cose alla stessa ascrivibili in relazione alla concessione in uso della struttura concessa.
4. Per eventuali inconvenienti e danni a persone, cose e strutture, che si verificano in dipendenza dell'utilizzo dell'immobile da parte del personale incaricato sia nei confronti dell'Università che dei partner stessi che di terzi, sollevando l'Università da ogni responsabilità connessa e da ogni obbligo di custodia dei beni introdotti nei locali, REI dichiara di avere attiva adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone o cose incolpevolmente cagionati dai propri dipendenti durante l'attività lavorativa.
5. REI si assume l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Università e, in copia conoscenza, al Comune eventuali guasti o malfunzionamenti degli impianti e, ove i guasti siano ad essa imputabili, di pagare immediatamente le spese necessarie al ripristino.

Art. 4 - Modalità di utilizzo

1. REI dichiara espressamente di aver preso visione e/o di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche dello spazio concesso e che lo stesso è idoneo all'utilizzo di cui al progetto richiamato nelle premesse, esonerando a tale fine l'Università da qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. L'utilizzo deve essere compatibile con la destinazione e le caratteristiche dei luoghi nonché delle strutture e attrezzature e deve avvenire in modo attento, decoroso, aderente alle regole di corretta manutenzione nonché rispettoso dei principi affermati nel codice Etico dell'Università, pubblicato sul sito www.unicatt.it, a pena di risoluzione del contratto.
3. E' fatto divieto assoluto di effettuare alterazioni o manomissioni delle strutture, degli impianti e degli arredi. Eventuali allestimenti provvisori che comportino la modifica temporanea dell'assetto dei locali devono essere previamente autorizzati ed eseguiti a cura e spese del richiedente, fermo restando che devono rimanere comunque inalterate le condizioni esistenti e che deve essere ripristinato il preesistente stato dei luoghi al termine dell'utilizzo.

4. REI si impegna a svolgere tutte le attività di sua competenza previste per l'avvio e lo sviluppo del Centro di Innovazione a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese e gli oneri necessari e nel pieno rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale.
5. REI dichiara di assicurare il proprio personale e i soggetti dalla stessa incaricati ai fini del presente accordo contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

Art. 5 - Sicurezza

1. REI dichiara di aver ricevuto e di conoscere le procedure di emergenza in vigore presso la sede di Cremona dell'Ateneo e si impegna a fornire preventivamente all'Università l'elenco nominativo del personale e degli incaricati che dovranno accedere ai locali.
2. I soggetti che si recheranno presso le strutture dell'Università per la conduzione e lo sviluppo delle attività da realizzare in esecuzione del presente contratto dovranno attenersi alle procedure in vigore sopra indicate, che Università Cattolica del Sacro Cuore si impegna a rendere note al personale di REI che accederà i locali entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 6 - Trattamento dei dati

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti nell'esecuzione del presente contratto nel pieno rispetto dalla normativa vigente e in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7 - Durata

Il presente contratto decorre dalla sottoscrizione e sarà valido e avrà effetti fino al completamento dell'accordo di partenariato richiamato in premessa, previsto per il 31 dicembre 2024, salva la possibilità di eventuali proroghe, da formalizzarsi per iscritto, in caso di prolungamento delle attività del Progetto concordato dagli Enti sottoscrittori.

Art. 8 - Diritto di recesso

Le Parti riconoscono il diritto dell'Università Cattolica di recedere liberamente dal presente accordo, a proprio insindacabile giudizio, dandone formale disdetta al Comune e a REI con almeno due mesi di preavviso.

L'Università potrà altresì recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso, in caso di inadempimento degli impegni contrattuali assunti, qualora a proprio insindacabile giudizio le attività possano pregiudicare il decoro dell'Ateneo, in caso di gravi motivi di carattere eccezionale e per impossibilità sopravvenuta per cause non dipendenti dalla volontà dell'Ateneo, in particolare attinenti la sicurezza e l'ordine pubblico.

In ogni caso, né REI né il Comune avranno diritto ad alcun risarcimento di danni, rimborsi o altri compensi di alcun genere a fronte dell'esercizio del diritto di recesso esercitato dall'Università Cattolica.

Art. 9 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'esecuzione, l'interpretazione o la risoluzione della presente convenzione si conviene la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Cremona.


Letto, accettato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

**UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL
SACRO CUORE**


COMUNE DI CREMONA

REI REINDUSTRIA INNOVAZIONE S.cons.r.l.

PARTICOLARE AULA MAGNA



**PIANTA GENERALE
Piano Terra**



PARTICOLARE LOCALI 93 - 95

